

QUESITO

In merito alla gara in oggetto, volendo partecipare alla stessa e non essendo chiari alcuni aspetti della procedura di valutazione delle qualifiche aziendali, siamo a chiedere chiarimenti riguardo la valutazione delle certificazioni degli operatori in quota. In particolare, come viene valutata nella attribuzione di punteggio la certificazione di istruttore rilasciata da Aba International (che è ente certificatore internazionale per i lavori in quota)? Che differenza c'è tra certificazione Aba e ETW certificato?

RISPOSTA

Gli operatori in quota sono valutati nel parametro A.1.2. "Descrizione delle modalità di gestione del servizio in termini di modalità di esecuzione della prestazione" nella parte che considera la presenza di tree-climbers certificati ed abilitati (collaboratori esterni con lettera di incarico o dipendenti) in base a quanto previsto dalla normativa vigente. Il parametro considera inoltre la presenza di arboricoltori certificati sulla base degli standard definiti dall'European Arboricultural Council (E.A.C.) o dall'International Society of Arboriculture (I.S.A.), sarà ammessa anche la presenza di "arboricoltori certificati" da altri Enti che hanno programmi di certificazioni equiparabili.

Un tree-climbers abilitato o un istruttore per i lavori in quota se non è un arboricoltore certificato sarà considerato esclusivamente come tree-climbers.

L'attribuzione di punteggio sarà effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base delle griglie che fanno parte del C.S.A. e della documentazione presentata.

QUESITO

E' possibile conoscere i componenti della commissione di valutazione della gara 84/2015 e le loro qualifiche?

RISPOSTA

La commissione giudicatrice verrà nominata ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. 163/2006 successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Nella prima seduta pubblica di gara sarà resa nota la composizione della commissione.

QUESITO

In merito alla gara 84/2015, non mi è chiaro se il ricorso al subappalto sia limitato alle attività accessorie al servizio di controllo di stabilità, o se sia previsto anche per l'attività principale del servizio, quale il controllo di stabilità.

RISPOSTA

Riprendendo quanto previsto dall'art. 15 del C.S.A. si ribadisce che, stante la specifica natura della prestazione e della stretta connessione con la sicurezza del patrimonio arboreo e dell'utenza, il ricorso al subappalto è ammesso, nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, solo per attività accessorie al controllo di stabilità.